



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, data protocollo

Signor Presidente ASCOM

(info@ascomtorino.it)

Signor Presidente CONFESERCENTI

(segreteria@confesercenti-to.it)

Signor Presidente EPAT

(info@epat.it)

Signor Presidente FIEPeT

(per il tramite di CONFESERCENTI)

TORINO

OGGETTO: Ordine e Sicurezza Pubblica – Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona per tutti gli incontri in programma allo Stadio "Grande Torino" di Torino. Stagione calcistica 2026/2027.

Per opportuna conoscenza, si invia copia dell'ordinanza adottata in data odierna concernente l'oggetto.

IL PREFETTO

(Cafagna)

BF



Il Prefetto di Torino

ORDINA

In occasione di tutti gli incontri di calcio, ivi comprese le gare amichevoli, che si disputeranno presso lo Stadio "Grande Torino" nell'intera stagione calcistica 2026/2027, anche di precampionato:

1. all'interno dello Stadio "Olimpico Grande Torino" di Torino, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante), sono vietate la somministrazione, la vendita e l'asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, nelle tre ore antecedenti all'inizio della gara e sino a un'ora dopo il termine della stessa;
2. sono vietate, nelle tre ore antecedenti l'incontro e sino a un'ora dopo il termine dello stesso, la somministrazione, la vendita per asporto e la detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona nell'area adiacente al predetto impianto così delimitata:
 - C.so Monte Lungo, tratto tra C.so IV Novembre e P.zza Costantino il Grande;
 - C.so G. Ferraris, tratto tra P.zza Costantino il Grande e P.le San Gabriele da Gorizia;
 - P.le San Gabriele da Gorizia, tutto;
 - C.so Unione Sovietica, tratto tra Passaggio Privato Mario Leoni e Via San Marino;
 - Via San Marino, tratto tra C.so Unione Sovietica e C.so Agnelli;
 - C.so Agnelli, tratto tra Via San Marino e C.so Sebastopoli;
 - C.so IV Novembre, tratto tra C.so Sebastopoli e C.so Monte Lungo;
 - C.so Sebastopoli, tratto tra C.so Orbassano e C.so IV Novembre;
 - Piazzale Grande Torino, tutto;
 - Via Filadelfia, tratto tra Via Tripoli e via Giovanni Spano interno 14;
 - Via Arnaldo da Brescia, tratto tra piazzale San Gabriele da Gorizia e Via Montevideo.



Il Prefetto di Torino

RILEVATO che, con l'inizio della stagione calcistica 2026/2027, presso lo Stadio "Grande Torino" di Torino si disputeranno incontri valevoli per il campionato di calcio di "serie A", incontri valevoli per altre competizioni e gare amichevoli;

CONSIDERATO:

che, in tali occasioni e contesto, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;

che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona favorisce l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

RITENUTO:

che quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;

che, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza sociale, si renda opportuno vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dell'impianto, nonché la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona anche nelle immediate adiacenze dello Stadio "Grande Torino" di Torino, in occasione di tutti gli incontri che si disputeranno presso il predetto impianto sportivo nella stagione 2026/2027, ivi comprese le gare amichevoli anche di pre-campionato, con riferimento al periodo di tempo immediatamente precedente e successivo allo svolgimento dell'incontro;

VISTA la nota del Questore di Torino prot. 0166367 del 16 luglio 2026;

VISTE le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 24 luglio 2026;

VISTO l'art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773;



Il Prefetto di Torino

Il termine "contenitori idonei all'offesa della persona" deve intendersi riferito, oltre che ai contenitori di vetro, anche alle lattine.

Il Sindaco di Torino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 24 luglio 2026

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF